

# COMUNE DI LALLIO

**PROVINCIA DI BERGAMO**



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale*

*N. 5 del 29.03.2021*

## Sommario

<b>TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE</b>	<b>6</b>
<b>Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>7</b>
<b>CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</b>	<b>7</b>
<b>Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE</b>	<b>10</b>
<b>Art. 9- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE</b>	<b>11</b>
<b>Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>12</b>
<b>Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>12</b>
<b>Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE</b>	<b>13</b>
<b>Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA E DI BREVE DURATA</b>	<b>13</b>
<b>CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>14</b>
<b>Art. 15 - AUTORIZZAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>Art. 16 - AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORIA</b>	<b>16</b>
<b>Art. 17 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE</b>	<b>17</b>
<b>Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>18</b>
<b>Art. 19 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DECADENZA E DISDETTA</b>	<b>18</b>
<b>Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>19</b>
<b>Art. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>19</b>
<b>CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI</b>	<b>20</b>
<b>Art. 22 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>20</b>

<b>Art. 23 - NORME GENERALI</b>	<b>23</b>
<b>Art. 24 - UTILIZZO IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI AD USO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE A CARATTERE LOCALE</b>	<b>26</b>
<b>Art. 25 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>27</b>
<b>Art. 26 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 821, LETT. C), L. 160/2019</b>	<b>27</b>
<b>Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>28</b>
<b>Art. 28 - IMPIANTI PER AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E PER INIZIATIVE PATROCINATE DALL'ENTE</b>	<b>28</b>
<b>Art. 29 - IMPIANTI PER AFFISSIONI RISERVATI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE</b>	<b>28</b>
<b>Art. 30 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>29</b>
<b>Art. 31 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>	<b>29</b>
<b>TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE</b>	<b>29</b>
<b>Art. 32 – VERSAMENTO</b>	<b>29</b>
<b>Art. 33 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE</b>	<b>31</b>
<b>Art. 34 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</b>	<b>31</b>
<b>Art. 35 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO</b>	<b>33</b>
<b>Art. 36 – RIMBORSI.</b>	<b>34</b>
<b>Art. 37 - SANZIONI</b>	<b>35</b>
<b>Art. 38 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO</b>	<b>35</b>
<b>TITOLO IV – TARIFFA</b>	<b>36</b>
<b>CAPO I - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI</b>	<b>36</b>
<b>Art. 39 – DETERMINAZIONE DEL CANONE</b>	<b>36</b>
<b>Art. 40 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</b>	<b>37</b>
<b>Art. 41 – TARIFFA STANDARD ANNUA</b>	<b>38</b>
<b>Art. 42 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA</b>	<b>38</b>
<b>Art. 43 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE</b>	<b>38</b>
<b>Art. 44 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	<b>38</b>

<b>Art. 45 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE</b>	<b>39</b>
<b>Art. 46 – RIDUZIONI</b>	<b>39</b>
<b>Art. 47 – ESENZIONI</b>	<b>40</b>
<b>CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	<b>41</b>
<b>Art. 48 – DETERMINAZIONE DEL CANONE</b>	<b>41</b>
<b>Art. 49 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI</b>	<b>43</b>
<b>Art. 50 – TARIFFA STANDARD ANNUA</b>	<b>43</b>
<b>Art. 51 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA</b>	<b>43</b>
<b>Art. 52 – RIDUZIONI</b>	<b>43</b>
<b>Art. 53 – ESENZIONI</b>	<b>44</b>
<b>TITOLO V – NORME FINALI</b>	<b>46</b>
<b>Art. 54 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>46</b>
<b>Art. 55 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>46</b>

## TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

### Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Lallio il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
    - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
  - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  - c) criteri di determinazione del canone;
  - d) agevolazioni Riduzioni speciali;
  - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
  - f) accertamento e sanzioni;
  - g) disciplina transitoria.
6. Nel presente regolamento, per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.

## **Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

## **Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Lallio, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

## **Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente.
3. La domanda deve essere presentata al protocollo dell'Ente a mezzo di posta elettronica certificata dall'avente titolo, o persona opportunamente delegata e contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) dati dell'impresa esecutrice dei lavori;
  - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - e) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
  - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - h) la necessità del rilascio di provvedimenti viabilistici;

- i) elaborati grafici sottoscritti da tecnico abilitato ed indicazione del direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni di suolo pubblico.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### **Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.
4. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o comunicazione con posta elettronica certificata), apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata (o comunicazione con posta elettronica certificata).
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal responsabile del procedimento, è comunicato all'interessato nel termine di 10 (dieci) giorni dalla adozione del medesimo.
9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni

derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.

10. Le occupazioni comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
11. L'ammontare della cauzione è stabilito dal' Ufficio tecnico, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri che potrebbero essere sostenuti dall'Amministrazione in conseguenza delle opere oggetto della concessione, ed in base a tariffari dalla stessa predisposti.
12. La cauzione resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata della concessione, oltre che per un periodo successivo di sei mesi a partire dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni impartite, a garanzia di eventuali ulteriori spese di ripristino.
13. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 30giorni dalla data di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni, nel rispetto delle condizioni, tempistiche e prescrizioni indicate nell'autorizzazione/concessione e di quanto indicato nel comma 12.
14. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché' l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'entità del deposito cauzionale eventuali.
15. Le concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di polizia).

## **Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di

concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;

b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. L'Amministrazione Comunale può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

### **Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:

- a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
- b) le occupazioni revocate;
- c) le occupazioni sospese;
- d) le occupazioni dichiarate decadute;
- e) le occupazioni scadute;
- f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
- g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.

2. L'Ufficio comunale, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

### **Art. 9- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE**

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;

- e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal regolamento e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico;
- k) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
- l) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- m) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

#### **Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

##### 1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- c) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- d) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia o di norme o ordinanze ricollegabili ad occupazione del suolo pubblico o che hanno avuto come causa o effetto l'occupazione medesima;
- e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- f) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;

##### 2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario

3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal responsabile del procedimento e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della rinuncia.

#### **Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo, non è previsto rinnovo automatico delle concessioni, una concessione non rinnovata si intende automaticamente disdetta.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 15 (quindici) giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

### **Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 18 del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

### **Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA E DI BREVE DURATA**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici comunali competenti e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

5. Non sono soggette né a concessione né a comunicazione le occupazioni di durata inferiore ad ore 3 (tre) riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde a condizione che:
  - a. non comportino intralcio al traffico veicolare;
  - b. Non comportino utilizzo anche indiretto della carreggiata;
  - c. Non comportino l'utilizzo di più stalli di parcheggi ad uso pubblico;
  - d. necessitino dell'assunzione di un qualsiasi provvedimento viabilistico (ordinanza).
6. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata inferiore a 12 (dodici) ore, che comunque non comportino uso diretto o indiretto della carreggiata e non necessitino di provvedimento viabilistico, riguardanti:
  - a. piccoli lavori di manutenzione (ad esempio, ed in via indicativa e non esaustiva: per posa infissi, pareti e coperture effettuati con ponteggi/trabattelli, steccati, scale ed altro);
  - b. operazioni di trasloco;
  - c. operazioni di manutenzioni del verde.
7. Le occupazioni di cui al comma 6 superiori a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione.

## **CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art. 15 - AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare al Comune apposita istanza con le sotto riportate modalità, al fine di ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
2. I modelli di domanda devono essere predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
3. La richiesta di autorizzazione, prodotta in bollo, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
  - L'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente, se persona fisica; l'indicazione della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o della persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale (con allegata copia di documento di riconoscimento), recapiti telefonici ed indirizzi e-mail;
  - Estratto di planimetria di P.G.T. in scala 1:2000 con individuazione del luogo ove si intende posizionare l'impianto/manufatto;

- Un elaborato tecnico in duplice copia in scala non inferiore a 1:200 con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio;
  - Autorizzazione del proprietario o dell'Amministratore, se trattasi di condomini, fornendo copia della delibera assembleare o dell'atto autorizzativo;
  - Autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge N. 15/1968, con la quale si attesti che il manufatto, che si intende collocare, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
4. Qualora le istanze presentate non siano corredate dai documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.
  5. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta l'apposita autorizzazione di occupazione di suolo pubblico prevista dall'apposito Regolamento.
  6. Lungo le strade di proprietà di altri Enti, ma ubicate in centro abitato, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è Comunale, previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, che dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione.
  7. Qualora i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari posti sul territorio di altri Enti siano visibili da strade di proprietà comunale, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario è soggetta al nulla osta di questo Comune.
  8. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati è rilasciata dagli Enti proprietari delle strade.
  9. Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate dal Responsabile del procedimento, previo acquisizione dei pareri obbligatori espressi dal Responsabile del Settore Polizia Locale e dal Responsabile del Settore Tecnico, ciascuno per la propria competenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  10. Le autorizzazioni relative ai mezzi pubblicitari provvisori, alla pubblicità in forma ambulante, alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate dal Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità, previa acquisizione dei pareri obbligatori espressi dal Responsabile del Settore Polizia Locale e dal Responsabile del Settore Tecnico, ciascuno per la propria competenza, entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione della richiesta

11. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
12. Per acquisire i pareri obbligatori e facoltativi di altri uffici e servizi, il Responsabile del procedimento trasmette la domanda e gli eventuali atti istruttori già compiuti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione.
13. Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione, istituita per la disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi fino all'espressione di detto parere.
14. Gli impianti pubblicitari previsti in accordi di collaborazione o in convenzioni, stipulati dal Comune ai sensi dell'art. 119 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo in quanto autorizzati con la stipula di tali accordi o convenzioni.
15. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione e manutenzione in genere che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato e secondo le esigenze del decoro cittadino.
16. In caso di mancata ottemperanza, delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
17. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio dell'autorizzazione nei casi di esposizione dei mezzi pubblicitari rientranti nei casi previsti dall'articolo 55 del presente regolamento.

#### **Art. 16 - AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORIA**

1. Come disciplinato dall'art. 51 del Regolamento di Polizia Urbana possono essere autorizzati cartelli ed altri mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o loro consorzi, di Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, di Enti Pubblici, di Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali e Associazioni senza scopo di lucro.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
3. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
4. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore

successive allo stesso.

5. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari pari a 25 metri, prevista all'art. 23 comma 12 lettera c) del presente regolamento, si riduce a metri **12,5**.
6. La posa temporanea di striscioni pubblicitari sulla Via Provinciale o sulle strade visibili dalla Via Provinciale effettuata da Enti pubblici o da Associazioni senza scopo di lucro, al fine di promuovere manifestazioni e spettacoli all'interno del centro abitato, non comporta il rilascio di Nulla Osta da parte della Provincia.
7. L'autorizzazione comunale è subordinata alla presentazione alla Provincia di Bergamo di una comunicazione, la cui copia timbrata per ricevuta dalla stessa Provincia, dovrà essere pertanto allegata alla richiesta da produrre al Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
8. Ai sensi dell'art. 51 comma 10 del D.P.R. 495/1992 nonché dell'art. 23 del Codice della Strada, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di cui al presente articolo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione e dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
9. Per manifestazioni e iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo che si svolgono sul territorio è consentita l'installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili appoggiate direttamente sul suolo.

#### **Art. 17 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE**

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:
  - a) effettuate senza l'autorizzazione;
  - b) revocate;
  - c) sospese;
  - d) dichiarate decadute;
  - e) scadute;
  - f) non rinnovate.
2. Il Comune di Lallio procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

## **Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
  - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
  - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

## **Art. 19 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DECADENZA E DISDETTA**

1. L'autorizzazione ha validità massima di anni tre. Allo scadere dell'autorizzazione, gli impianti devono essere rimossi entro il termine perentorio di trenta giorni. Scaduto tale termine, il mezzo pubblicitario si intenderà non autorizzato ed assoggettabile pertanto a provvedimento amministrativo sanzionatorio.
2. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che il medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione presenti istanza di rinnovo almeno trenta giorni prima della data di scadenza. La domanda deve essere semplicemente corredata della dichiarazione del titolare che attesti il perdurare dei requisiti di cui all'autorizzazione originale e le condizioni di perfetta manutenzione del manufatto. Alla richiesta di rinnovo devono essere allegate, le copie dei pagamenti dell'imposta sulla pubblicità effettuati nell'ultimo triennio.
3. L'autorizzazione decade in caso di:
  - mancata realizzazione delle opere entro 180 (centottanta) giorni dalla data del rilascio;

- in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione stessa entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio;
  - non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
  - vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
  - non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità';
  - il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità';
  - senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

#### **Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 17.

### CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

#### Art. 22 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana, tenuto conto del disposto dell'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) nonché dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.s. (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), si definiscono:

a) **“insegna di esercizio“**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Si definisce “stele o totem” l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo. Può essere costituita anche da un insieme di targhe in modo tale da essere un unico manufatto uniforme. Può essere mono o plurifacciale, illuminato e luminoso. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano, secondo la propria collocazione, in:

- a.1) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- a.2) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- a.3) frontali (insegne di esercizio installate in corrispondenza delle aperture della sede dell'attività);
- a.4) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- a.5) su palina;
- a.6) realizzate con tecniche pittoriche o a mezzo di pellicole di vario materiale direttamente sul muro o su altri elementi delle facciate.
  - Per le insegne a tetto, su pensilina o sulle facciate, comprese quelle pittoriche, è ammessa una dimensione massima di **20 mq**.
  - Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a **m 2,20**.
  - Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi e sporgenti oltre il limite del marciapiede, se presente, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a **m 5,10**.

- Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare il margine del marciapiede, se presente, e comunque non può essere superiore a **m 1,00**.
- Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave delle aperture, od immediatamente sopra lo stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi di aeroilluminazione del locale. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di **cm 50** ed essere contenute all'interno della larghezza del vano stesso.

È vietata l'installazione di insegne sui parapetti di balconi.

- b) **“Preinsegna”**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di **5 (cinque) Km**. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni comprese nel minimo 1 m ed un massimo di 1,5 m per la larghezza e 0,20 m e 0,30 m per l'altezza. È ammesso l'abbinamento, su un'unica struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.
- c) **“Cartello”**: manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- d) **“striscione, locandina e stendardo”**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Se tali mezzi pubblicitari sono posizionati al di sopra della carreggiata il bordo inferiore in ogni suo punto deve essere ad una distanza minima di **m 5,10** dal piano della carreggiata.
- e) **“segno orizzontale reclamistico”**: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non deve comportare alcun rischio o turbativa alla circolazione stradale.
- f) **“impianto pubblicitario di servizio”**: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne

parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

g) “**impianto di pubblicità o propaganda**”: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Gli impianti di pubblicità o propaganda ricomprendono:

g1) “**targa**”: impianto riferito ad attività rientranti nel campo delle arti, dei mestieri, delle professioni e degli uffici, comunque non commerciali. Le targhe riportano scritte in caratteri alfanumerici completate eventualmente da un simbolo o marchio. Le targhe avranno dimensioni ridotte e non superiori a mezzo metro quadrato e dovranno essere collocate negli stipiti della porta della sede dell'attività o dell'ingresso alle pertinenze accessorie, lateralmente alla porta, o ingresso, oppure sui battenti dei medesimi. Può essere illuminata ma non luminosa.

g2) “**targa pubblicitaria**”: simile alla targa per dimensioni e caratteristiche, si differenzia per l'ubicazione che potrà avvenire in luoghi diversi dalla sede di esercizio o dalle pertinenze accessorie, nei soli casi in cui la sede stessa dell'attività sia poco o per nulla visibile dalla strada e/o da spazi pubblici e/o di uso pubblico.

g3) “**bacheca**”: vetrinetta con fronte protetto da una lastra trasparente antistante ed apribile e finalizzata a riportare informazioni suscettibili di modificazione senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e per questo costituire forma pubblicitaria. Possono avere dimensioni massime di **cm 100** di larghezza x **cm 200** di altezza. Per sporgenze superiori a 4 cm deve essere garantito, a norma di legge, lo spazio necessario al transito dei soggetti diversamente abili su sedia a ruote. Può essere illuminata ma non luminosa.

g4) “**tende solari**”: i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine e/o ingressi. Nel caso in cui le tende riportino messaggi pubblicitari, seguono le medesime norme previste per la posa di cartelli e mezzi pubblicitari.

g5) “**pubblicità multimediale**”: consiste nell'installazione di apposite pannellature e schermi multimediali. Le pannellature dovranno avere la dimensione massima di **6,00 m x 4,00 m** e potranno essere autorizzate solo ed unicamente su viabilità principali. Gli schermi di dimensione massima pari a **60 pollici** potranno essere autorizzati solo ed unicamente all'interno di isole o vie a prevalente frequentazione pedonale e comunque in ambiti non caratterizzati da eccessivo passaggio di autoveicoli.

È vietata nel centro storico ed in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi cimiteriali e di luoghi di culto. Ogni autorizzazione potrà, inoltre, contenere ulteriori prescrizioni specifiche.

Sono esclusi da detta definizione gli impianti utilizzati da Amministrazioni Pubbliche per fornire informazioni utili alla collettività.

h) **“altre forme pubblicitarie”** che ricomprendono:

h1) **“volantinaggio”**: distribuzione, di norma porta a porta, di materiale pubblicitario e/o informativo in forma prevalentemente cartacea. Dimensione massima del volantino formato standard A3. E' vietato, su tutto il territorio comunale, il volantinaggio effettuato mediante collocazione del mezzo pubblicitario sui mezzi di trasporto in sosta.

h2) **“pubblicità sui veicoli”**: la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere.

h3) **“pubblicità fonica”**: la diffusione di pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'Art. 23 del D. Lgs 30/4/1992 n.285, così come modificato dall'Art. 13 del D. Lgs 10/9/1993 n. 360 con le seguenti limitazioni: La pubblicità fonica deve essere autorizzata dal Comune per tutte le strade di proprietà comunale e non ricadenti all'interno dei centri abitati. All'interno dei centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali. Nei giorni festivi e fuori dagli orari è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, politico e simili. È comunque vietata: nel centro storico e in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di luoghi cimiteriali e di luoghi di culto. Ogni autorizzazione potrà, inoltre, contenere ulteriori prescrizioni specifiche in funzione del percorso scelto.

h4) **“propaganda elettorale”**: tale propaganda è disciplinata dalle norme statali che regolano la materia.

i) **“Sorgente luminosa”**: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

## Art. 23 - NORME GENERALI

1. Per tutte le fattispecie di pubblicità, per pertinenze accessorie si intendono gli spazi ed aree limitrofe alla sede dell'attività e poste a servizio, anche se non esclusivo, di essa.
2. In caso di pertinenze accessorie comuni a più attività, è necessario utilizzare un mezzo pubblicitario unitario.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere comunicata prima del ritiro dell'autorizzazione.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, di un triangolo o di un ottagono. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di **m 1,5** rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente e fatte salve le prescrizioni di cui alla legislazione a tutela dei portatori di handicap.
7. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada e definiti nell'art.47 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), installati sia all'esterno che all'interno del centro abitato, non devono superare la superficie di 6 (sei) mq ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di **20 (venti) mq**. Il limite delle dimensioni massime ammissibili è ridotto a **2 (due) mq** per le insegne a bandiera.
8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 (centocinquanta) candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli. Al di fuori del centro abitato le combinazioni di rosso e di verde nei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi in prossimità di intersezioni semaforizzate sono vietate ad una distanza inferiore ai **300 metri** dalle stesse, se a meno di **15 metri** dal limite della carreggiata. Le combinazioni di rosso e di verde per cartelli o mezzi pubblicitari luminosi posti in centro abitato sono in ogni caso vietate ad una distanza, dalle intersezioni semaforizzate, inferiore ai **150 metri**, qualunque sia la distanza dal limite della carreggiata.
9. La croce rossa luminosa, anche con luce intermittente all'interno del centro abitato, è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
10. La croce verde luminosa, anche con luce intermittente all'interno del centro abitato, è consentita esclusivamente per indicare farmacie.

11. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, delle bacheche e delle insegne di esercizio dei chioschi, è vietato fuori ed entro il centro abitato nei seguenti punti:
- nelle isole spartitraffico delle intersezioni canalizzate;
  - lungo le aiuole o banchine spartitraffico fra le carreggiate;
  - sulle pertinenze di esercizio delle strade previste dall'art. 24 del "Nuovo codice della strada", D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
  - in corrispondenza delle intersezioni;
  - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
  - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - sui ponti e sottoponti;
  - sui cavalcavia e loro rampe;
  - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento ad eccezione delle transenne parapetonali in centro abitato;
  - all'interno dei parchi e delle aree verdi comunali;
  - a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri, scuole e sulle loro recinzioni o mura di cinta.
12. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. Il posizionamento entro il centro abitato è comunque autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime, di cui all'art. 51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, di seguito riportate:
- a) **50 m**, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) **30 m**, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c) **25 m** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
13. Ai sensi dell'art. 50, comma 12, del Regolamento di Polizia Urbana il posizionamento dei cartelli pubblicitari è consentito all'interno e all'esterno del centro abitato ad una distanza non inferiore rispettivamente a metri 2 (due) e a metri 3 (tre) dal limite della carreggiata, lasciando comunque libero il marciapiede. La distanza dal limite della carreggiata non deve essere rispettata per le insegne collocate

parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti purché venga lasciato libero il marciapiede.

#### **Art. 24 - UTILIZZO IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI AD USO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE A CARATTERE LOCALE**

1. Nell'interno del centro abitato, in deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, vengono messe a disposizione n. 11 posizioni, da utilizzare per l'esposizione di messaggi, ad uso temporaneo, riferiti a manifestazioni ed iniziative inerenti l'attività istituzionale dell'Ente nonché a manifestazioni di carattere sociale, culturale e sportivo realizzate da parte di Gruppi ed Associazioni presenti sul territorio comunale.
2. L'utilizzo delle citate posizioni è vietato per i messaggi inerenti iniziative di carattere politico ed eventi organizzati da privati.
3. Nella planimetria e nelle 11 schede tecniche, Allegato A1 e Allegati A1a/A1m del presente Regolamento, vengono dettagliate le tipologie (N. 9 Cartelli temporanei e n. 2 Striscioni temporanei, monofacciali e/o bifacciali, da realizzare in struttura metallica), le ubicazioni degli impianti, le misure e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari installabili, previa presentazione all'Ente di apposita istanza, al fine di ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 81 comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione Codice della strada (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) il mezzo pubblicitario, che interessi percorsi pedonali e/o ciclabili, dovrà avere un'altezza minima di 2,20, calcolata da terra al bordo inferiore del mezzo pubblicitario.
5. Nel caso in cui detti mezzi pubblicitari non interferiscano con i percorsi sopra citati, dovranno essere installati ad un'altezza minima di metri 1,50, misurata dal suolo al bordo inferiore di tali mezzi pubblicitari.
6. I due striscioni temporanei, A-A e B-B identificati negli Allegati A1l e A1m, devono essere pari ad una dimensione massima di 6 (sei) mq per ciascun impianto, con le seguenti misure massime per ogni impianto: altezza 1 mt e lunghezza 6 mt.
7. Per tutti gli impianti, cartelli/striscioni, sono poste a carico dei richiedenti le seguenti prescrizioni:
  - l'installazione e la rimozione sono a carico dei richiedenti;
  - il controllo e la vigilanza dei cartelli/striscioni installati sono di competenza esclusiva dei richiedenti, poiché unici responsabili per eventuali danni a persone e/o cose;
  - il mancato rispetto di quanto sopra responsabilizza i richiedenti per eventuali danni agli impianti dell'Ente;
  - ciascun richiedente è l'unico responsabile di quanto riportato sui cartelli/striscioni installati.
8. Hanno priorità le richieste di autorizzazione relative a manifestazioni e iniziative patrocinate dall'Ente;
9. Le autorizzazioni vengono comunque rilasciate solo a condizione che non vi sia già in corso la pubblicità

di un altro evento.

### **Art. 25 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI**

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso (citare eventualmente i regolamenti approvati dal comune in materia)
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

### **Art. 26 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 821, LETT. C), L. 160/2019**

1. I criteri cui fare riferimento per l'eventuale stesura del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di cui all'art. 1, comma 821 lettera c) della L. N. 160/27.12.2019, comunque obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, sono i seguenti:
  - a) Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari deve individuare e regolare sul territorio comunale le zone consentite per l'installazione degli impianti e mezzi pubblicitari e degli impianti fissi per affissione di manifesti, pubblici e privati;
  - b) Il Piano deve altresì individuare la tipologia degli impianti e mezzi pubblicitari e degli impianti fissi per affissione di manifesti, pubblici e privati, ricompresi nello stesso, le loro caratteristiche tecniche e le modalità di installazione;
  - c) Il Piano deve contenere i divieti e le limitazioni per l'installazione degli impianti;
  - d) Il Piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del "Codice della Strada" (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e del relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento di Polizia Urbana;
  - e) Il Piano deve considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

- f) Il Piano deve in ogni caso contenere il Censimento degli impianti in atto e il Programma di nuovi impianti da eseguire.

#### **Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel Regolamento Comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D. Lgs. N. 507/1993.
3. La superficie totale complessiva da adibire alle pubbliche affissioni viene pertanto fissata in metri quadrati **51,727** di cui metri quadrati **6,52** riservati per le attività istituzionali dell'Ente così come disciplinato con il successivo articolo 28.

#### **Art. 28 - IMPIANTI PER AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E PER INIZIATIVE PATROCINATE DALL'ENTE**

1. Sono presenti sul territorio N. **5** (cinque ) Bacheche Comunali, strutture in metallo con vetrine chiuse installate su suolo pubblico, per una superficie complessiva di metri quadrati **6,52** riservata principalmente alle comunicazioni riguardanti le attività istituzionali del Comune, e in via residuale alle iniziative e agli eventi in ambito culturale, sportivo, ricreativo e sociale, organizzati da Gruppi, Associazioni e Istituzioni presenti sul territorio, solo se patrocinati dall'Ente.
2. Le caratteristiche e l'ubicazione delle Bacheche già esistenti sul territorio vengono dettagliate negli Allegati sub B1-B2-B3-B4-B5 del presente Regolamento.

#### **Art. 29 - IMPIANTI PER AFFISSIONI RISERVATI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE**

1. Viene prevista con il presente Regolamento l'installazione di n. **3** (tre) bacheche da realizzare in metallo con vetrine chiuse simili alle strutture già esistenti, con dimensione pari a **mq 0,88** ciascuna per un totale di **mq 2,64**, da riservare esclusivamente a Gruppi, Associazioni e Istituzioni presenti sul territorio, operanti in ambito culturale, sportivo, ricreativo e sociale.
2. Le esatte posizioni, in cui collocare le bacheche sul territorio, verranno individuate successivamente.

### **Art. 30 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Sono collocati sul territorio N. 9 (nove) Stendardi Monofacciali/Bifacciali in struttura metallica, fissati sul suolo pubblico, per una superficie complessiva di metri quadrati **42,567** da adibire al servizio di pubbliche affissioni, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, così come descritti negli Allegati sub C1/C9 del presente Regolamento.

### **Art. 31 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

1. Cantieri:
  - le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette a concessione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali.
2. Tende solari:
  - le concessioni relative a tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Responsabile del Settore competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che potenzialmente potrebbero cagionare per svariate ragioni danno a cose o persone.
3. Casi particolari:
  - l'uso degli amplificatori sonori è consentito di norma dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Igiene.
  - Le bande musicali, le orchestre, i cori e gli altri intrattenimenti su suolo pubblico devono, di norma, cessare alle ore 23.00.
  - Derogano ai limiti di cui sopra i comizi e le propagande elettorali nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge speciali.
  - Partiti politici, gruppi politici, gruppi e associazioni sociali iscritti in apposito albo comunale possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di bacheche, al fine di curare la diffusione delle loro attività. L'installazione della prima bacheca sconta integralmente il pagamento del canone di occupazione. La bacheca dovrà essere uguale per forma, dimensione, materiale, colore, altezza a quelle comunali già esistenti sul territorio e dovrà essere posizionata, previo parere obbligatorio della commissione edilizia, se istituita, contiguamente a quelle esistenti.

## **TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

### **Art. 32 – VERSAMENTO**

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Lallio contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei

messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Il canone va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate con scadenza la prima contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre scadenti il 31 marzo / 30 giugno / 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione o autorizzazione sia successiva ai predetti termini, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.000,00 = (mille).
3. Solo per l'anno 2021 il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno. E' ammessa la possibilità del versamento in tre rate con scadenza la prima contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre scadenti il 31 luglio/ 30 settembre/ 30 novembre, sempreché la scadenza della concessione o autorizzazione sia successiva ai predetti termini, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.000,00 = (mille).
4. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Il versamento dovrà essere effettuato alle medesime condizioni di cui al comma 2.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale PagoPA.
7. Solo per l'anno 2021 il versamento del canone, di cui al comma 6, va effettuato entro il 30 giugno.

### **Art. 33 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE**

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
  - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
  - b) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
  - c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

### **Art. 34 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

1. Il canone è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Il responsabile del servizio contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla

legge.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
  - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
  - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
  - c) su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale vigente. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle Entrate – riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00.

## **Art. 35 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da Euro 100,00 a Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre Euro 20.000 Euro: da trentasette a settantadue rate mensili;
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

d) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a euro 20.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

- e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- f) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente di cui all'art. 1284 del codice civile.

### **Art. 36 – RIMBORSI**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 12,00 al netto degli interessi maturati.
8. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

### **Art. 37 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 8 e 17 del presente Regolamento, si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo ai sensi dell'art 13 del D. Lgs 471/1997. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

### **Art. 38 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione/ mezzo pubblicitario costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con

provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **TITOLO IV – TARIFFA**

### **CAPO I - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI**

#### **Art. 39 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:
  - a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
  - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
  - b) giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
  - della durata;
  - della superficie espressa in metri quadrati;
  - della tipologia;
  - delle finalità;
  - della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 2 categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento.

5. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
6. Le tipologie di occupazione, alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite con apposito atto.
7. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
8. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.
9. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
10. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
11. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
12. La delibera tariffaria deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 40 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 2 categorie come definite nell'allegato A al presente regolamento.
2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi

coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori, comunque non inferiori a 0,24 o non superiori a 1,70.

#### **Art. 41 – TARIFFA STANDARD ANNUA**

1. La tariffa standard annua è di Euro 30,00.= (euro trenta/00);
  - a) alla categoria I e II si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente non inferiore a 0,30 o non superiore a 5,00.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **Art. 42 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.= (euro zero/60);
  - a) alla categoria I e II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente non inferiore a 0,15 o non superiore a 0,70.

#### **Art. 43 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE**

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita ai sensi del capo II del presente titolo, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

#### **Art. 44 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,

calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00.

#### **Art. 45 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE**

1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

#### **Art. 46 – RIDUZIONI**

1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni fino ad un massimo del 20%:
  - a) eccedenti i mille metri quadrati;
  - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
  - c) con spettacoli viaggianti;
  - d) per l'esercizio dell'attività edilizia.
  - e) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
  - f) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone.

4. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### **Art. 47 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- j) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali, sportive, benefiche e di assistenza anche patrocinate dal Comune, e se del caso congiuntamente ad altri Enti;
- k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- r) gli spazi, da individuare a cura della Giunta Comunale, adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi) e per altri servizi di mobilità urbana sostenibile (in via indicativa e non esaustiva: car sharing, bike sharing,..);
- s) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- t) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
- u) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- v) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- w) Occupazioni relative all'allacciamento da parte di privati alla fognatura comunale;
- x) Le occupazioni dovute alla posa di specchi atti a facilitare l'accesso o l'uscita da aree private che si immettono su strade pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- y) Le occupazioni effettuate con fioriere limitatamente alla superficie occupata dalle stesse e solo se non siano utilizzate per delimitare un'area definita;
- z) Le occupazioni effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate direttamente dal Comune di Lallio.

## **CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **Art. 48 – DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a 1 metro quadrato a persona.
10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a 1 metro quadrato ad apparecchio.
11. La delibera tariffaria deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
12. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
13. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
14. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore in grado di considerare le seguenti tipologie:
  - dimensione superiore a un metro quadrato;
  - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;

- mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5.

#### **Art. 49 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.
2. Ai fini del comma 1 si applica la tariffa standard annuale moltiplicata per il coefficiente pari a 0,454;
3. Ai fini del comma 1 si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente pari a 2,272.

#### **Art. 50 – TARIFFA STANDARD ANNUA**

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 30,00.

#### **Art. 51 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

#### **Art. 52 – RIDUZIONI**

1. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Per le pubbliche affissioni la tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta a alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 53;
  - b) per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e di ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## Art. 53 – ESENZIONI

### 1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati. Se la superficie complessiva è superiore ai 5 (cinque) metri quadrati, l'imposta va calcolata sull'intera superficie delle insegne esposte (art 2 - bis, comma 5, Legge N. 75/24.04.2002).
- j) la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 90 della L. N. 289/2002 e precisamente da "Associazioni sportive dilettantistiche" e "Società sportive dilettantistiche costituite in Società di capitali senza fine di lucro", rivolta all'interno degli impianti dagli stessi

utilizzati per manifestazione sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti; con Nota del Ministero Economia e Finanze-Dipartimento per le Politiche Fiscali- N. 1576/2006/DPF/UFF del 3 Aprile 2007, si è precisato che l'esenzione riguarda non solo la pubblicità effettuata dalle Società utilizzatrici degli impianti sportivi, relativa alle attività dalle stesse svolte, ma anche alla pubblicità effettuata da Soggetti terzi inoltre, per godere dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluyente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso.

k) la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS costituite ai sensi del D.Lgs n. 460/04.12.1997 e successive modificazioni) per le loro attività, purché priva di sponsorizzazioni.

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

4. Sono, inoltre, esenti tutte le fattispecie di cui all'art. 1, co. 833, L. 160/2019 non menzionate nel presente Regolamento.

## TITOLO V – NORME FINALI

### **Art. 54 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 e dell'articolo 19 commi 4 e 5.

### **Art. 55 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE**


1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità riguardante la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

## ALLEGATO A - Elenco delle strade e delle aree suddivise per categorie

<b>Via</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Categoria 1</b>	<b>Categoria 2</b>
Via	A. Rota	X	
Via	Alfieri	X	
Via	Arti e mestieri		X
Via	Baschenis	X	
Via	Cacciaguerra	X	
Via	Campi Corona		X
Via	Carducci	X	
Via	Centrale		X
Via	Colleoni	X	
Via	Dante Alighieri	X	
Via	Deledda	X	
Via	Dei Chiosi		X
Via	Della Madonna		X
Via	Delle Industrie		X
Via	Delle Rose		X
Via	Donizetti	X	
Via	Europa	X	
Via	F.lli Calvi	X	
Via	F.lli Cervi	X	
Via	Fermi	X	

Via	Fiordimonte	X	
Via	Gramsci	X	
Via	I° Maggio	X	
Via	Isonzo	X	
Via	IV Novembre	X	
Via	Kennedy	X	
Via	Locatelli	X	
Via	Marconi	X	
Via	Mascagni	X	
Via	Mons. Piazzzi	X	
Via	Monte Grappa	X	
Via	Morletta		X
Via	Moro	X	
Via	Mozart	X	
Via	Nigarzola		X
Via	Paglia	X	
Via	Pagnoncelli	X	
Via	Palazzolo	X	
Via	Pascoletto	X	
Via	Pascoli	X	
Via	Pesenti	X	
Via	Piave	X	
Via	Presolana	X	
Via	Provinciale		X
Via	Rossigni	X	

Via	S. Bernardino	X	
Via	S. Carlo	X	
Via	Sforzatica		X
Via	Tasso	X	
Via	Vaglietta		X
Via	Verdi	X	
Via	Vittorio Veneto	X	
Via	XX Settembre	X	
Via	XXIV Maggio	X	
Via	XXV Aprile	X	



TOPONOMASTICA  
 LUOGHI D'INTERESSE

- ① CENTRO SPORTIVO CALCIO – BOCCE
- ② MUNICIPIO C. POLIFUNZIONALE
- ③ SCUOLA ELEMENTARE AUDITORIUM
- ④ SCUOLA MEDIA PALESTRA – BANDA
- ⑤ BIBLIOTECA – CAG SALE ASSOCIAZIONI
- ⑥ CHIESINA SAN BERNARDINO
- ⑦ SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
- ⑧ ORATORIO – TENNIS
- ⑨ CIMITERO

- A e B: STRISCIONI
- 1– 9 POSTAZIONI PUBBLICITA' TEMPORANEA



# COMUNE DI LALLIO

Via Deledda



Allegato A1a

## CARTELLO TEMPORANEO n° 1

Altezza minima da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via Deledda



Allegato A1b

## CARTELLO TEMPORANEO n° 2

Altezza minima da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via San Bernardino



Allegato A1c

## CARTELLO TEMPORANEO n°3

Altezza minima da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via San Bernardino



Allegato A1d

## CARTELLO TEMPORANEO n°4

Altezza da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

## Via Sforzatica



Allegato A1e

## CARTELLO TEMPORANEO n°5

Altezza minima da terra: 2,20 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via Sforzatica



Allegato A1f


## CARTELLO TEMPORANEO n°6

Altezza minima da terra: 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via Monte Grappa



Allegato A1g


## CARTELLO TEMPORANEO n° 7

Altezza minima da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via Aldo Moro



Allegato A1h


## CARTELLO TEMPORANEO n° 8

Altezza minima da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via La Centrale



Allegato A1i

## CARTELLO TEMPORANEO n° 9

Altezza minima da terra: da 1,50 m

Dimensione massima consentita: 70x100 cm

# COMUNE DI LALLIO

Via San Bernardino



Allegato A1I

## STRISCIONE TEMPORANEO A-A

Altezza minima da terra: 5,10 m

Superficie massima striscione : 6,00 mq.

Dimensioni massime :

- altezza mt. 1,00

- lunghezza mt. 6,00

(ancorato ai pali mediante tiranti)

## Via Sforzatica



Allegato A1m

## STRISCIONE TEMPORANEO B-B

Altezza minima da terra: 5,10 m

Superficie massima striscione : 6,00 mq.

Dimensioni massime :

- altezza mt. 1,00

- lunghezza mt. 6,00

(ancorato ai pali mediante tiranti)



## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24080 Lallio (Bg)


c.f. 80024370167 - p. IVA 03884900168

SETTORE 2° - TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIALE

Te. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO B1

### BACHECA VIA SAN BERNARDINO - MUNICIPIO



DIMENSIONI – 1 faccia
a= 200 cm
b= 150 cm
c= 110 cm
Area= 3 m <sup>2</sup>




# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo  
Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)  
c.f. 80024370167 - p.iva 00584900168  
SETTORE 2°: TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO  
Tel. N. 035 2698021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO B2

## BACHECA VIA ALDO MORO



DIMENSIONI
a= 110 cm
b= 80 cm
c= 115 cm
Area= 0,88 m <sup>2</sup>




## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo  
Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)  
c.f. 80024170167 - p. nr. 0086490168  
SETTORE 2°: TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO  
Te. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO B3

### BACHECA VIA LICINI CACCIAGUERRA



DIMENSIONI
a= 110 cm
b= 80 cm
c= 110 cm
Area= 0,88 m <sup>2</sup>



# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


C.F. 80024370167 - p. iva 00584900168

SETTORE 2° - TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2159021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO B4

## BACHECA VIA I° MAGGIO



DIMENSIONI
a= 110 cm
b= 80 cm
c= 110 cm
Area= 0,88 m <sup>2</sup>



## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


c.f. 80034370167 - p.iva 00884900168

SETTORE 2°: TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO B5

### BACHECA VIA DANTE ALIGHIERI



DIMENSIONI
a= 110 cm
b= 80 cm
c= 110 cm
Area= 0,88 m <sup>2</sup>



# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


c.f. 80024370167 - p. IVA 00884900168

SETTORE 2° - TECNICO - MANUFATTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C1

## STENDARDO VIA VAGLIETTA n°2



DIMENSIONI - 2 facce
a= 152 cm
b= 208 cm
c= 90 cm
Area= 3,16 m <sup>2</sup>



# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


c.f. 80024370167 - p. iva 00884900168

SETTORE 2° - TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2659021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C2

## STENDARDO VIA VAGLIETTA n°1



DIMENSIONI - 2 facce
a= 152 cm
b= 208 cm
c= 90 cm
Area= 3,16 m <sup>2</sup>




# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo  
Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)  
c.f. 80024370167 - p. iva 00884900168  
SETTORE 2° - TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO  
Tel. N. 035 2089021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C3

## STENDARDO VIA SAN BERNARDINO – n°2



DIMENSIONI – 1 faccia
a= 200 cm
b= 150 cm
c= 110 cm
Area= 3 m <sup>2</sup>




## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo  
Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)  
c.f. 80024370167 - p.iva 00884900168  
SETTORE 2°: TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO  
Te. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C4

### STENDARDO VIA LICINI CACCIAGUERRA – n°2



DIMENSIONI
a= 200 cm
b= 150 cm
c= 110 cm
Area= 3,00 m <sup>2</sup>




## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo  
Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)  
c.f. 80024370167 - p. IVA 00884900168  
SETTORE 2° - TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO  
Tel. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C5

### STENDARDO VIA ROSSINI



DIMENSIONI - 1 faccia
a= 152 cm
b= 208 cm
c= 90 cm
Area= 3,16 m <sup>2</sup>



# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


c.f. 80024370167 - p.iva 00884900168

SETTORE 2°: TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2059021 - Fax n. 035 230729

ALLEGATO C6

## STENDARDO VIA I° MAGGIO - n°1



DIMENSIONI - 2 facce
a= 200 cm
b= 150 cm
c= 110 cm
Area= 3 m <sup>2</sup> cadauna



## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


c.f. 80004370167 - p. rea 0084900168

SETTORE 2°: TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 209021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C7

### STENDARDO VIA I° MAGGIO - n°2



DIMENSIONI - 2 facce
a= 152 cm
b= 208 cm
c= 90 cm
Area= 3,18 m <sup>2</sup> cadauna



# COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


c.f. 80024370167 - p. fax 00884900168

SETTORE 2° : TECNICO - MANUFATTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2059021 - Fax n. 035 200729

ALLEGATO C8

## STENDARDO INTERNO PARCO DEI GELSI



DIMENSIONI
a= 177 cm
b= 110 cm
c= 110 cm
Area= 1,947 m <sup>2</sup>



## COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo

Via S. Bernardino, 16 - 24040 Lallio (Bg)


C.F. 80024370167 - p. Iva 00884900168

SETTORE 2° - TECNICO - MANUTENTIVO - COMMERCIO

Te. N. 035 2059021 - fax n. 035 200729

ALLEGATO C9

### STENDARDO VIA SFORZATICA



DIMENSIONI - 2 facce
a= 155 cm
b= 210 cm
c= 90 cm
Area= 3,25 m <sup>2</sup> Cadauna